

**4 dicembre 2019**

**PER UN REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  
TRA IL COMUNE/L'UNIONE E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE  
IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 55 e 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

## INTRODUZIONE

Il Dipartimento welfare dell'ANCI Emilia-Romagna è stato sensibilizzato da Comuni e da soggetti del Terzo Settore in merito alla applicazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, a causa di incertezze interpretative.

Queste difficoltà in alcuni casi hanno influito negativamente sulla continuità dei rapporti convenzionali tra Comuni e realtà del Terzo Settore e, ancor più spesso, hanno prodotto il rinvio delle nuove norme e la proroga delle convenzioni scadute, riferite alla legislazione precedente al Codice.

Il Terzo settore, come riconosciuto anche recentemente dalla Corte Costituzionale, deve considerarsi quale espressione di attività e interventi da ricondurre all'ambito delle libertà sociali garantite dall'art. 2 della Costituzione e al principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, in quanto poste in essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di solidarietà sociale.

L'ANCI, pertanto, ritiene che non possa essere ulteriormente ritardata l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e, al fine di dare maggiore certezza ai procedimenti utilizzati dai Comuni per costruire rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, promuove l'adozione di Regolamenti Comunali in materia.

Infatti, l'art. 117 Costituzione prevede, fra l'altro, che i Comuni abbiano potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Quindi procedimenti, organizzazione e svolgimento dei servizi comunali possono e devono essere normati da regolamenti.

Il Dipartimento welfare, attraverso uno specifico gruppo di lavoro, ha approfondito l'attuazione degli Articoli 55 e 56 del CTS, predisponendo uno schema di regolamento, che comprende l'attuazione di entrambi gli articoli, con una appendice su concessioni di beni patrimoniali e contributi economici.

La presente proposta di Regolamento è stata armonizzata con la bozza di documento predisposta dalla Regione "Costruzione di Politiche Pubbliche Partecipate ed Evolutive: metodologie e strumenti", che contiene schemi di atti utili all'attuazione del Codice. Il Regolamento prevede sia la possibilità di attivare un percorso strutturato, attraverso la formazione di elenchi di Enti del Terzo settore, con i quali attivare rapporti di partnership, sia la possibilità di pubblicare, di volta in volta, avvisi pubblici finalizzati ad attivare specifiche partnership su progetti definiti.

**PER UN REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  
TRA IL COMUNE/L'UNIONE E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE  
IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 55 E 56 DEL CTS**

**RELAZIONE**

*Il Regolamento è riferito a una dimensione al minimo distrettuale. Un'applicazione a un ambito più ristretto, ad esempio un Comune di medie e piccole dimensioni, richiede una semplificazione dell'articolato.*

*Con il Regolamento si è inteso predefinire procedure e requisiti per superare la prassi più diffusa, che vede riferire tali aspetti a ogni singolo Bando o Convenzione. In tal modo si può dare maggiore continuità nel tempo ai rapporti di collaborazione e assicurare maggiore certezza e omogeneità ai diversi rapporti instaurati dall'Ente Locale.*

*Occorre ricordare che gli Enti del terzo settore, in base all'art. 5 del Codice, possono esercitare la loro attività in un'ampia gamma di materie. Di conseguenza il Regolamento interessa diversi settori dell'attività comunale.*

**Art. 1 - OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE**

*L'articolo chiarisce le finalità della collaborazione, che non riguarda l'affidamento della gestione di un servizio (e pertanto non deve essere riferita al Codice dei contratti), ma la condivisione di principi, analisi sociali e iniziative utili a promuovere il benessere della Comunità.*

*Gli Enti del Terzo settore che scelgono di farsi coinvolgere, accettano le stesse finalità e regole che ispirano la Pubblica Amministrazione.*

*Il Comune, utilizzando la propria autonoma potestà regolamentare ex art. 117 Cost, interviene a definire i procedimenti, l'organizzazione delle proprie funzioni, dei servizi e delle prestazioni.*

**Art. 2 - RICHIAMI LEGISLATIVI**

*Sono richiamati i principali riferimenti normativi. Il regolamento si basa sul principio che il Codice dei contratti e il Codice del Terzo settore regolano aspetti diversi, la prima regola la concorrenza nel mercato, la seconda il diritto dei cittadini di associarsi e perseguire finalità d'interesse generale.*

*Nel redigere il Regolamento si è avuto cura di non contraddire né il parere del Consiglio di Stato 20/08/2018 n. 2052, né le raccomandazioni dell'ANAC (cfr. Linee guida in consultazione alla data di stesura del presente documento, nell'intesa di dover recepire il testo definitivo una volta disponibile).*

**Art. 3 - GLOSSARIO: LA CO-PROGRAMMAZIONE, LA CO-PROGETTAZIONE, LA CONVENZIONE, LA RENDICONTAZIONE**

*Gli articoli definiscono i principali termini che vengono utilizzati dal CTS e dal Regolamento con un senso innovativo.*

*La co-programmazione è riferita a un percorso partecipato di definizione di alcuni aspetti del Documento Unico di Programmazione (DUP) e/o del Piano di Zona.*

*La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale, ai sensi della Legge 241, per la definizione di modelli innovativi e cooperativi (nel senso di partnership pubblico – privato) di risposta ai bisogni sociali.*

*Il concetto di convenzione, in questo Regolamento, assume la dimensione di un patto tra partner, per il raggiungimento di obiettivi comuni e l'uso coordinato delle risorse.*

*La rendicontazione, in questo Regolamento, si focalizza non solo sull'uso appropriato delle risorse finanziarie, ma soprattutto sulla regolare attuazione del progetto, sui risultati sociali raggiunti e sulle prospettive per il futuro.*

#### L'ATTUAZIONE DELL'ART 55

##### **Art.4 - LA CO-PROGRAMMAZIONE**

*L'articolo prevede che, durante il procedimento di definizione del DUP, del Piano di zona o con specifica procedura di co-programmazione, il Comune o l'Unione solleciti con un avviso pubblico gli Enti del terzo settore alla valutazione dei bisogni sociali e più in generale del territorio, al fine di individuare risposte appropriate che possano essere realizzate attraverso un rapporto di collaborazione tra Ente pubblico ed Enti del terzo settore. Da questo settore si attende anche un valore aggiunto, per la tutela delle persone, la cura del territorio e dei beni comuni, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. Chi partecipa alla co-programmazione non acquisisce alcun diritto ad essere favorito nelle fasi successive. Viene richiamata l'attenzione ad evitare conflitti di interesse.*

*La definizione del Piano di zona può fungere da procedimento in cui incernierare la progettazione per quanto riguarda gli obiettivi di benessere sociale e salute.*

*Il DUP e il Piano di zona sono strumenti strategici di programmazione, dato che hanno un orizzonte almeno triennale, ma al tempo stesso sono flessibili, visto che vengono aggiornati annualmente.*

*Fasi del procedimento di co-programmazione (sub procedimento del DUP o del PdZ, oppure procedura specifica):*

- *Ente procedente: Invito, rivolto agli Enti del Terzo settore, a partecipare alla co-programmazione, (nel caso di specifica procedura di co-programmazione: avviso pubblico)*
- *Enti del Terzo settore: manifestazione di interesse*
- *Attivazione dei tavoli di co-programmazione*
- *Relazione finale del Responsabile/Dirigente incaricato contenente i verbali degli incontri*
- *Organo competente: recepimento nel DUP, nel PdZ o nella specifica procedura di programmazione delle proposte selezionate*

***NB: nel caso di specifica procedura di co-programmazione, per l'attuazione della stessa fare riferimento agli schemi regionali 1.1, 1.2, 1.3, 1.4***

**Art. 5 – ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE: L'AVVISO PUBBLICO E LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**  
*Approvato il DUP (e/o il PdZ o altro atto specifico di programmazione), l'Amministrazione può scegliere tra due modalità di attivazione di procedure ad evidenza pubblica non competitive:*

1. *Pubblicare uno o più avvisi specifici nei quali si rende nota la volontà di attivare percorsi di co-progettazione, invitando gli ETS a presentare progetti. Negli avvisi sono specificati obiettivi dell'Amministrazione, requisiti che devono possedere gli ETS per partecipare, la durata dei progetti, le risorse messe a disposizione e i criteri di valutazione dei progetti.*
2. *Pubblicare un avviso pubblico generale, con il quale sollecita gli ETS a iscriversi ad un elenco organizzato di Enti idonei ad attivare rapporti di partnership con l'Amministrazione. L'elenco viene aggiornato annualmente e l'iscrizione è valida per tre anni.*

*L'articolo chiarisce due aspetti:*

- *solo chi è in possesso di particolari requisiti potrà attivare rapporti di partnership con l'amministrazione e pertanto solo gli Enti idonei verranno inseriti in apposito elenco,*
- *l'attuazione della programmazione sarà realizzata attraverso un percorso di co-progettazione, che ha lo scopo di rinforzare il rapporto di collaborazione e condividere gli aspetti attuativi, in una visione di innovazione dei modelli organizzativi.*

*Il procedimento è orientato a selezionare gli Enti del terzo settore che offrano i migliori requisiti di affidabilità, capacità e responsabilità verso l'interesse pubblico. L'iscrizione nell'elenco organizzato degli Enti idonei non abilita automaticamente gli interessati ad essere partner dell'ente pubblico per le convenzioni.*

#### **Art. 6 - LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ELENCO ORGANIZZATO**

*Nel caso in cui l'Amministrazione avesse scelto la modalità di formazione di un elenco organizzato, il Responsabile/dirigente incaricato costituisce una Commissione Tecnica, formata da esperti nella materia, che ha il compito di sovrintendere alle diverse fasi del procedimento di formazione e gestione dell'elenco organizzato: predisposizione dell'avviso pubblico, verifica dei requisiti, valutazione dell'idoneità all'inserimento nell'elenco e monitoraggio nel tempo del mantenimento dei requisiti.*

*La commissione è permanente e si propone che resti in carica tre anni. Anche per questo aspetto si è voluto dare continuità nel tempo ai criteri di valutazione.*

*Il procedimento ha come esito la definizione di un elenco di soggetti accreditati, organizzato per aree di interesse, sulla base degli indirizzi programmatici del DUP o del Piano di zona. L'elenco organizzato può essere aggiornato annualmente con le medesime procedure ad evidenza pubblica.*

*Fasi del procedimento di formazione dell'elenco organizzato degli Enti del Terzo settore idonei alla co-progettazione:*

- 1) *Avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo settore, con invito ad attivare un rapporto di collaborazione,*
- 2) *Enti del Terzo settore: manifestazione di interesse e dimostrazione idoneità,*
- 3) *Responsabile/dirigente incaricato: nomina Commissione tecnica,*
- 4) *Commissione Tecnica: valutazione idoneità,*
- 5) *Responsabile/dirigente incaricato: iscrizione dei candidati in apposito elenco organizzato per materie.*

*NB per l'attuazione della formazione dell'elenco organizzato, fare riferimento alle schede ANCI 2.6, 2.7, 2.8*

#### **Art. 7 - LA CO-PROGETTAZIONE**

*Il Comune o l'Unione assumono l'iniziativa di attivare percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi. Gli ETS ammessi alla co-progettazione devono avere capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi attinenti l'ambito per il quale si candidano.*

*Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, il Comune/Unione individua gli ETS di cui avvalersi ai fini della co-progettazione, secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.*

*Qualora l'Amministrazione abbia definito l'elenco organizzato, prima di tutto fa un tentativo di coinvolgere tutti gli ETS iscritti nella area coerente con l'intervento o gli interventi oggetto della co-progettazione. Se ciò non risultasse possibile, il Responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee, oppure, per gli interventi più complessi, richiede ad almeno tre ETS una proposta progettuale, selezionando il progetto da realizzare, sulla base di una valutazione comparativa.*

*In entrambe le modalità l'Amministrazione procedente nomina Gruppi di progetto, composti da esperti scelti dalla istituzione e dagli ETS ammessi. I Gruppi di lavoro definiscono l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati. Progettare assieme è la base di un rapporto di partnership.*

*I progetti finali sono approvati dal Dirigente/Responsabile in conformità agli atti di indirizzo.*

*Fasi del procedimento di co-progettazione in presenza di elenco organizzato:*

- 1) Attivazione Tavoli di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area,*
- 2) In caso di fallimento della co-progettazione unitaria: richiesta a tre Enti del Tavolo, selezionati dal RUP, di presentare una proposta progettuale,*
- 3) Valutazione comparativa delle proposte progettuali presentate, per selezionare l'Ente maggiormente idoneo,*
- 4) Responsabile/dirigente incaricato: determinazione di approvazione del progetto finale.*

*NB: In presenza di elenco organizzato, fare riferimento agli schemi ANCI 2.6,2.7, 2.8 - a meno che la limitata complessità della forma di collaborazione consenta al RUP di individuare direttamente il partner (il regolamento potrebbe stabilire la soglia massima dei rimborsi spese...).*

*(IN ALTERNATIVA) Fasi del procedimento di co-progettazione in assenza di elenco organizzato:*

- 1) Avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo settore, con invito ad attivare uno specifico rapporto di collaborazione*
- 2) Enti del Terzo settore: manifestazione di interesse e dimostrazione idoneità,*
- 3) Valutazione idoneità da parte del RUP,*
- 4) Attivazione Tavoli di co-progettazione con tutti gli Enti idonei,*
- 5) In caso di fallimento della co-progettazione unitaria: richiesta di una proposta progettuale nelle modalità definite sull'avviso (a tutti i partecipanti al Tavolo OPPURE a tre Enti del Tavolo selezionati dal RUP),*
- 6) Valutazione comparativa delle proposte presentate, per selezionare l'Ente maggiormente idoneo,*
- 7) Responsabile/dirigente incaricato: determinazione di approvazione del progetto finale.*

*NB Nel caso l'Amministrazione avesse scelto di procedere con specifici avvisi e non con la formazione dell'elenco organizzato, fare riferimento agli schemi regionali 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 - a meno che la limitata complessità della forma di collaborazione consenta al RUP di individuare direttamente il partner (il regolamento potrebbe stabilire la soglia massima dei rimborsi spese...).*

#### **Art. 8 - LA CONVENZIONE**

*Il regolamento si preoccupa di definire il contenuto delle convenzioni che verranno sottoscritte dai partner per regolare l'attuazione dei progetti.*

*I partner mettono a disposizione le loro risorse per l'attuazione del progetto. Per differenziare questo tipo di convenzioni con le convenzioni stipulate con il terzo settore a seguito di procedure regolate dal Codice dei contratti, l'Amministrazione può mettere a disposizione contributi, rimborsi di spese documentate, beni patrimoniali, attrezzature, mezzi di trasporto, ma non può in alcun modo corrispondere corrispettivi o qualsiasi altro vantaggio economico. L'Amministrazione può agevolare la fruizione dei servizi e delle attività co-progettate e co-realizzate, da parte dei cittadini in condizioni economiche disagiate, erogando contributi economici agli utenti, sulla base dell'ISEE.*

*Fasi del procedimento di stipula delle convenzioni:*

- 1. Negoziazione tra Comune/Unione ed Enti del tavolo della co-progettazione selezionati,*
- 2. Stipula della o delle convenzioni*

*NB: per la convenzione fare riferimento allo schema regionale 2.5*

#### **Art. 9 - L'ATTUAZIONE**

*Anche l'articolo che riguarda l'attuazione dei progetti si preoccupa di sottolineare un comune impegno dei partner. Infatti non si tratta di "affidare" la gestione o la realizzazione di un servizio ad un soggetto terzo, ma di condividere responsabilità, risorse e operatività per raggiungere obiettivi specifici e valore aggiunto di rilevanza sociale.*

#### **Art. 10 - LA RENDICONTAZIONE**

*I partner durante o al termine della realizzazione del progetto rendono conto del buon uso delle risorse impiegate, ma anche del raggiungimento degli obiettivi prefissati.*

*La rendicontazione è anche uno strumento di valutazione, per evidenziare gli aspetti critici da migliorare, la soddisfazione degli utenti, l'impatto sociale dell'iniziativa. E' utile anche per fornire elementi utili all'Amministrazione per un eventuale prosecuzione o messa a regime dell'attività.*

*L'articolo individua gli argomenti da affrontare nella rendicontazione, al fine di assicurare maggiore omogeneità e comparabilità tra i diversi progetti. L'individuazione di indicatori, coerenti con il controllo strategico dell'Ente, può rendere maggiormente efficace la rendicontazione.*

## L'ATTUAZIONE DELL'ART. 56

*NB Come previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), il presente regolamento prevede procedure escluse dal codice dei contratti in presenza delle seguenti condizioni: convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, previsione del solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.*

### **Art. 11 - LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA**

*Anche se non richiamato nell'art 56 CTS, il Regolamento collega direttamente i rapporti da instaurare con ODV e APS alla programmazione del Comune o dell'Unione, attraverso la valutazione di quali interventi sia più conveniente assicurare attraverso un rapporto di collaborazione con tali Enti del TS, piuttosto che ricorrere al mercato. Questa valutazione ha una proiezione triennale e può essere aggiornata annualmente ed inserita eventualmente nel DUP.*

*E'previsto che, per l'ambito sociale e sanitario, anche in integrazione al DUP, possa essere utilizzato il Piano di zona triennale, anch'esso aggiornato annualmente con il Piano Attuativo.*

*La valutazione della convenienza viene effettuata con una modalità partecipata, sollecitando i soggetti interessati a esprimere le proprie valutazioni e a suggerire soluzioni*

*Il Regolamento chiarisce che la valutazione della convenienza non riguarda la possibilità di perseguire risultati di minor costo (risultato peraltro scontato ricorrendo al volontariato), ma la finalità di raggiungere un valore aggiunto, di rilievo sociale, rispetto al risultato diretto degli interventi.*

*Fasi del procedimento di valutazione della convenienza (sub procedimento del DUP o del PdZ):*

- 1. Ente procedente: Avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo settore con invito a partecipare alla valutazione della convenienza,*
- 2. Enti del Terzo settore: manifestazione di interesse*
- 3. Attivazione dei tavoli di valutazione*
- 4. Relazione finale del Responsabile/Dirigente incaricato contenente i verbali degli incontri*
- 5. Organo competente: recepimento nel DUP o nel PdZ delle proposte selezionate*

### **Art. 12 - LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITA' - APPROVAZIONE ELENCO ORGANIZZATO**

*Ferma restando la possibilità di procedere mediante avviso pubblico per l'attivazione di una singola procedura, finalizzata all'attivazione di un partenariato con APS/ODV, il Comune o l'Unione, al fine di attuare la programmazione contenuta nel DUP ovvero nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale*



o in altro atto programmatico, possono attivare una procedura *generale* di valutazione della idoneità delle ODV e delle APS, che viene aggiornata ogni anno.

In tal caso, il Comune o l'Unione, con un avviso pubblico sollecita le ODV e le APS a collaborare alla realizzazione della programmazione. Per risultare idonei alla collaborazione gli Enti interessati devono sottoporsi a una valutazione di idoneità. I requisiti sono specificati nell'avviso pubblico.

La procedura di idoneità e il monitoraggio è affidata a una commissione tecnica.

Nella bozza di Regolamento si propone che la valutazione di idoneità abbia la validità di tre anni.

L'esito del procedimento di valutazione della idoneità è la formazione di un elenco di ODV e APS, organizzato per materie, in coerenza con la programmazione.

Fasi del procedimento di formazione dell'elenco degli Enti del Terzo settore idonei a stipulare convenzioni con la P.A.

1. Avviso pubblico rivolto a ODV e APS, con invito ad attivare un rapporto di collaborazione
2. ODV e APS: manifestazione di interesse e dimostrazione idoneità,
3. Responsabile/dirigente incaricato: nomina Commissione tecnica
4. Commissione Tecnica: valutazione della idoneità
5. Responsabile/dirigente incaricato: iscrizione dei candidati in apposito elenco organizzato per materie.

**NB: Nel caso in cui si scelga l'elenco organizzato, fare riferimento alle schede ANCI 3.6, 3.7, 3.8**

#### Art. 13 – STIPULA DELLE CONVENZIONI

A seguito del riconoscimento di idoneità, il Comune o l'Unione attivano rapporti di collaborazione per realizzare le attività programmate, utilizzando appropriatamente l'elenco organizzato e proponendo un progetto preliminare. Nel caso vi fossero più Enti del TS interessati, il Comune/Unione esperirà in via prioritaria un tentativo di collaborazione con tutti soggetti interessati. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del Procedimento nei casi più complessi potrà richiedere a tre Enti interessati la presentazione di un progetto migliorativo, scegliendo il partner in base alla valutazione della qualità progettuale. Nei casi meno complessi il Responsabile del Procedimento potrà scegliere discrezionalmente l'ODV o l'APS ritenuta più idonea per l'attuazione del progetto preliminare.

Qualora invece ricorra a specifici avvisi pubblici, il Comune/Unione individua gli enti di cui avvalersi ai fini della collaborazione secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

Fasi del procedimento di stipula delle convenzioni in presenza di un elenco organizzato:

1. Negoziazione tra Comune/Unione e ODV/APS iscritte nell'elenco organizzato,
2. In caso di fallimento del tentativo di stipulare una unica convenzione con tutti gli Enti idonei: richiesta ad almeno tre Enti del Tavolo, selezionati dal RUP, di presentare un progetto di miglioramento e selezione comparativa delle proposte,

3. Scelta discrezionale da parte del Responsabile del Procedimento dell'Ente maggiormente idoneo  
*NB: Nel caso in cui si scelga l'elenco organizzato, fare riferimento alle schede ANCI 3.6, 3.7, 3.8 - a meno che la limitata complessità della forma di collaborazione consenta al RUP di individuare direttamente il partner (il regolamento potrebbe stabilire la soglia massima dei rimborsi spese...).*

*(IN ALTERNATIVA) Fasi del procedimento di stipula delle convenzioni in assenza di elenco organizzato:*

1) Avviso pubblico rivolto a ODV/APS, con invito ad attivare uno specifico rapporto di collaborazione

2) ODV/APS: manifestazione di interesse e dimostrazione idoneità,

3) Valutazione idoneità da parte del RUP,

4) Valutazione comparativa delle proposte presentate, per selezionare l'Ente maggiormente idoneo

*NB nel caso che l'Amministrazione proceda con specifici avvisi, fare riferimento alle schede regionali 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 - a meno che la limitata complessità della forma di collaborazione consenta al RUP di individuare direttamente il partner (il regolamento potrebbe stabilire la soglia massima dei rimborsi spese...).*

*Di nuovo Il Regolamento dettaglia i contenuti delle convenzioni che regolano la collaborazione, per evitare di definire le norme pattizie per ogni singola convenzione.*

*Per la convenzione fare riferimento allo schema regionale 3.5*

#### Art. 14 - ATTUAZIONE

*L'articolo si preoccupa di stabilire che l'attuazione degli interventi deve avvenire in una logica di collaborazione, nella quale Comune/Unione ed Ente del TS condividono responsabilità, risorse e azioni.*

#### Art. 15 - RIMBORSI

*Il Regolamento prevede che i rapporti economici tra Comune o l'Unione e ODV e APS si limitino ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. Durante il procedimento il Comune/Unione ha già acquisito il regolamento interno dell'associazione sui rimborsi ai volontari.*

*Le ODV e le APS presenteranno periodicamente al Comune o all'Unione un elenco delle spese sostenute, conservandone la documentazione presso la propria sede. Il Comune/Unione provvederà a rimborsare le spese relative a causali specificatamente previste nell'avvisopubblico.*

*Verranno effettuati controlli a campione (5% dell'importo complessivo?) ed eventualmente controlli su specifiche spese ritenute dubbie o non corrispondenti all'articolato del Regolamento.*

*Nel caso di particolari materie, la Convenzione può estendere o limitare le tipologie dei rimborsi.*

#### Art. 16 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI

*La rendicontazione prevista dal Regolamento è congiunta, Comune o Unione ed ODV e APS. Non riguarda solamente il buon uso delle risorse pubbliche, ma soprattutto i risultati conseguiti, in particolar modo quel valore aggiunto che è stata la motivazione della valutazione di convenienza.*

La rendicontazione dovrà anche fornire valutazioni sulla opportunità di consolidare la collaborazione ed elementi per migliorare eventualmente l'intervento.

### CESSIONE DI BENI PATRIMONIALI

(NB: riferimento alle schede regionali 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, per l' art. 71 - 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 per l' art.89)

#### Art. 17 LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI

L'articolo prevede la possibilità che il Comune, nell'ambito di procedimenti ad evidenza pubblica, possa concedere in comodato locali agli Enti del terzo settore, per le loro esigenze ed attività statutarie. Fanno eccezione le imprese sociali. Come previsto dall'art.70 del CTS, la durata di queste concessioni può raggiungere i 30 anni.

Il conduttore è tenuto alla manutenzione e al mantenimento della piena funzionalità dei locali, sostenendone gli oneri.

L'articolo prevede anche specifiche norme per la concessione di beni culturali.

#### Art. 18 LA CONCESSIONE IN USO LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI

A differenza dell'art. precedente, si prevede che tra le risorse messe a disposizione del Comune per le attività previste dalle convenzioni, vi possano essere locali, attrezzature e materiali, funzionali alla realizzazione dei progetti.

Nelle convenzioni devono essere specificate le responsabilità reciproche del Comune e dell'Ente del Terzo settore per la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali beni.

I beni patrimoniali di cui trattasi, realizzato il progetto, rientrano nella piena disponibilità del Comune nelle condizioni originarie, salvo la normale usura e con eccezione del materiale di consumo.

#### Art. 19 LA CONCESSIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

Tra le risorse messe a disposizione dal Comune per la realizzazione delle attività convenzionate, vi può essere la messa a disposizione gratuita di mezzi di trasporto di sua proprietà.

Occorre però che le convenzioni stabiliscano con precisione le responsabilità inerente la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali mezzi di trasporto.

Attenzione deve anche essere posta a chiarire le responsabilità dei volontari alla guida, per danni colposi procurati a terzi o alla vettura stessa.

## CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

### *Art. 20 I CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI SOSTEGNI MATERIALI*

*Gli Enti del Terzo settore, al di fuori dei rapporti di collaborazione descritti negli articoli precedenti, realizzano attività per le proprie finalità statutarie, a favore dei soci o della comunità. Il Comune, può non essere interessato a stipulare una convenzione ai sensi degli art. 55 e 56 del CTS o può non ravvisare le condizioni previste dalla Legge.*

*Ai sensi della Legge 241 può ugualmente sostenere l'attuazione degli interventi, concedendo contributi economici, mettendo a disposizione locali, attrezzature e materiali, anche di consumo, esonerando i promotori dal pagamento totale o parziale di canoni, rimborsi spese, tributi.*

*L'Articolo descrive i passaggi fondamentali del procedimento.*

*I criteri per l'erogazione di tali vantaggi devono essere previsti nei regolamenti comunali, oppure in avvisi pubblici o, in casi specifici e particolari, in atti, adeguatamente motivati.*

*Il Comune vigilerà comunque sulla regolare attuazione delle attività patrocinate e sulla effettiva destinazione dei benefici erogati.*

**REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  
TRA IL COMUNE/UNIONE E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE  
IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 55 e 56 CTS**

**PREMESSE**

**Art. 1 OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE**

Il presente Regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, promuove la collaborazione tra Comune/Unione ed Enti del Terzo settore, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Il Comune/Unione ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Gli Enti del Terzo settore, nel decidere liberamente di collaborare con il Comune/Unione all'individuazione degli obiettivi di sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi.

Il Regolamento intende dare certezza ai procedimenti amministrativi, nella tutela delle parti e dei responsabili del procedimento, prevedendo alcune disposizioni applicabili in presenza delle condizioni previste dagli art. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

**Art. 2 RICHIAMI LEGISLATIVI**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. "Codice del Terzo Settore" e decreti attuativi dello stesso"

**Art. 3 GLOSSARIO**

**LA CO-PROGRAMMAZIONE**

La co-programmazione è una modalità di programmazione della pubblica amministrazione, la quale, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore.

Il singolo Comune o l'Unione in caso di conferimento della funzione, possono attivare la co-programmazione, in particolare, nell'ambito dell'iter di definizione del Documento Unico di programmazione.

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, in assenza di corrispettivi economici ai partecipanti.

I Comuni dell'ambito distrettuale o l'Unione, limitatamente agli interventi per la salute e il benessere sociale possono attivare la co-programmazione nel percorso di programmazione del Piano di zona.

#### LA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale

#### LA CONVENZIONE

La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.

In questo regolamento si fa riferimento esclusivamente alle convenzioni tra Comune o Unione ed Enti del terzo settore, nel perseguimento del pubblico interesse. Oggetto della convenzione è il progetto o l'intervento, frutto della co-progettazione o della negoziazione e la sua realizzazione.

L'ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti.

#### LA RENDICONTAZIONE

Relazione che viene redatta dai partner (Comune/Unione ed Enti del Terzo settore), al termine del progetto oggetto della convenzione. Scopo della relazione è rendere conto pubblicamente delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, unitamente a una valutazione degli eventuali miglioramenti da apportare al progetto per il proseguimento degli interventi.

Le relazioni sono rese pubbliche nei siti internet dei rispettivi partner.

COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE:  
LE FORME DI PARTENARIATO (Art, 55 CTS)

Art. 4 LA CO-PROGRAMMAZIONE

Il Comune/Unione, all'interno del procedimento di definizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) o di altro specifico documento, anche successivo al DUP, valuta quali servizi ed interventi intenda opportuno e vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo settore, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato.

Il Comune/Unione promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutti gli Enti del terzo settore, iscritti negli appositi registri e operanti sul territorio.

Durante il procedimento di co-programmazione sono scambiate valutazioni sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi, sul miglioramento possibile, sull'opportunità di innovare la progettazione degli stessi. La co-programmazione deve essere tesa a ricercare sinergie tra l'istituzione e il terzo settore, affinché dalla collaborazione e dalla condivisione dei valori e delle responsabilità, oltre alla produzione dei servizi e degli interventi, venga garantito l'empowerment della comunità e una maggiore cura e tutela delle persone e dei beni comuni.

L'esito della valutazione, nel rispetto delle prerogative degli enti locali e della disciplina in materia di conflitti di interesse, consiste nella programmazione partecipata, con proiezione triennale, dei servizi ed interventi. La programmazione può essere aggiornata annualmente, in relazione a nuove esigenze o all'esito delle esperienze di collaborazione.

Il percorso di co-programmazione si conclude con una relazione del Responsabile/Dirigente competente, contenente i verbali e l'esito degli incontri.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla salute e al benessere sociale, la co-programmazione può essere integrata da un procedimento di ambito distrettuale, utilizzando il Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale quale strumento di programmazione e attuando la programmazione in forma associata (tramite convenzione fra Comuni o conferimento all'Unione).

Art. 5 ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE: L'AVVISO PUBBLICO E LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Dopo l'approvazione del DUP e/o del Piano di zona, l'Amministrazione pubblica può attivare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:

a) mediante un avviso nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-progettazione, nel quale sono indicati gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, i requisiti di partecipazione, la durata e le risorse del partenariato, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS;

Gli Enti del Terzo settore, in relazione all'ipotesi sub a), manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune/Unione, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di essere invitati dal Responsabile del procedimento a partecipare alla specifica co-progettazione.

b) mediante un avviso, finalizzato all'istituzione di un Elenco generale di ETS, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione di cui all'articolo 4, nelle forme previste dal presente Regolamento.

Gli Enti del Terzo settore interessati, in relazione all'ipotesi sub b), manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune/Unione, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di acquisire l'inserimento in apposito elenco e partecipare alla co-progettazione.

#### Art. 6 LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ELENCO ORGANIZZATO

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. b), il Responsabile/Dirigente competente nomina una Commissione Tecnica, che resta in carica tre anni ed è composta da esperti in materia.

La Commissione Tecnica ha i seguenti compiti:

- Predisporre l'avviso pubblico, specificando la natura dei requisiti richiesti ai soggetti in riferimento alle azioni programmate dal Comune per il triennio,
- Valutare la documentazione presentata dai soggetti per comprovare il possesso dei requisiti,
- Integrare, se necessario, con colloqui e visite la valutazione documentale,
- Esprimere un giudizio finale sull'idoneità dei soggetti e sul loro inserimento nell'apposito elenco,
- Vigilare permanentemente sul mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'apposito elenco.

L'inserimento nell'elenco organizzato è validato con Determinazione Dirigenziale ed è reso pubblico attraverso inserimento di notizia sul sito del Comune/Unione.

L'iscrizione all'elenco ha la durata di tre anni, alla scadenza dei quali deve essere di nuovo richiesto e valutato.

La procedura dà luogo ad un Elenco Organizzato per aree di interesse, coerentemente con gli indirizzi esplicitati nel DUP, ovvero nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale, integrabile annualmente mediante le procedure ad evidenza pubblica come sopra esplicitate.

#### Art. 7 LA CO-PROGETTAZIONE

Il Comune o l'Unione, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, attivano percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi, facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, anche periodici, in base al precedente art. 5, comma 1, lett. a), oppure all'elenco organizzato previsto dal precedente art. 5, comma 1, lett. b).



Gli Enti del Terzo settore devono avere capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi attinenti l'ambito per il quale si candidano.

Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, il Comune/Unione individua gli ETS di cui avvalersi ai fini della co-progettazione, secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

Qualora ricorra alla modalità dell'elenco organizzato, il Comune/Unione esperisce prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti.

Il Comune o l'Unione nominano i Gruppi di progetto, composti da esperti della istituzione e dagli ETS selezionati. I Gruppi di lavoro definiscono l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati.

I progetti finali sono approvati dal Dirigente/Responsabile in conformità agli atti di indirizzo.

#### Art. 8 LA CONVENZIONE

Il progetto viene attuato previa stipula di una convenzione tra il Comune/Unione e gli Enti che hanno partecipato alla co-progettazione, avendo cura che tali attività siano realizzate garantendo l'assenza di corrispettivi economici. I servizi e gli interventi oggetti della convenzione sono assicurati dalle parti attraverso un rapporto di partenariato ed entrano a far parte del sistema integrato dei servizi del Comune/Unione.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni minime, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi o attività, ma di attivare un rapporto di partenariato:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- oggetto del servizio e garanzia di continuità dello stesso;
- modalità che assicurino di diritti degli utenti;
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
- contenuto e le modalità dell'apporto volontario;
- numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate;
- modalità di raccordo e coordinamento con Enti pubblici;
- durata del rapporto convenzionale;
- modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità;
- sostenibilità economica e modalità di compartecipazione ai costi;
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

La partecipazione economica del Comune/Unione a questi progetti si sostanzia esclusivamente nella messa a disposizione di locali, mezzi di trasporto, attrezzature e altri beni di consumo, necessari al progetto, nonché attraverso contributi e agevolazioni tariffarie erogate in base all'ISEE agli utenti per favorirne l'accesso, ovvero rimborsi concessi agli Enti del terzo settore coinvolti nella gestione a copertura dei costi sostenuti e debitamente rendicontati.

Se i servizi e le prestazioni riguardano prestazioni accessorie e integrative di servizi accreditati in base alle norme regionali (servizi sociosanitari, nidi, trasporto sanitario,) il Comune o l'Unione provvederà, in luogo di specifica convenzione, ad integrare il contratto di servizio.

#### Art. 9 L'ATTUAZIONE

Comune o Unione ed Ente o Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, dei dipendenti e volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finale, previste nella convenzione.

#### Art. 10 LA RENDICONTAZIONE

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

La rendicontazione assume la forma di una relazione condivisa dai referenti operativi individuati nella convenzione e fa riferimento al DUP, all'avviso pubblico con cui è stato attivato il procedimento e alla convenzione specifica.

Un indice di massima per la rendicontazione è la seguente:

- Identità dei partners (Comune/Unione e Associazione),
- Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione,
- Progetto condiviso,
- Beneficiari del progetto,
- Modello organizzativo adottato,
- Stakeholders,
- Risultati sociali raggiunti,
- Risultati economici raggiunti,
- Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza),
- Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Possono essere utilizzati appropriati indicatori al fine di valutare l'impatto sociale delle iniziative attuate, in raccordo con gli strumenti di controllo strategico dell'Ente.

**RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**  
**E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (Art. 56 del CTS)**

**Art. 11 LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA - FASE DELLA PROGRAMMAZIONE**

Il Comune/l'Unione, all'interno del procedimento di definizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) o di altro specifico documento, anche successivo al DUP, valuta quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.

Il Comune o l'Unione promuovono la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri e operanti sul territorio. Tale fase di confronto può essere inserita all'interno del percorso partecipato di cui all'articolo 4; nell'avviso sono resi noti i criteri di massima che il Comune intende utilizzare nella valutazione di convenienza, che possono essere perfezionati durante il percorso partecipato.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio – economico - ambientale, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.

L'esito della valutazione consiste nella programmazione, con proiezione triennale, delle attività di cui sopra. La programmazione può essere aggiornata annualmente, in relazione a nuove esigenze o all'esito delle attività già attuate.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla salute e al benessere sociale, la procedura può essere costituita da una iniziativa di ambito distrettuale, utilizzando il Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale quale strumento di programmazione e attuando la programmazione in forma associata (tramite convenzione fra Comuni o conferimento all'Unione).

**Art. 12 LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITA' - APPROVAZIONE ELENCO ORGANIZZATO**

Al fine di attuare la programmazione contenuta nel DUP ovvero nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale, il Comune/Unione procede:

- a. mediante avviso pubblico per l'attivazione di una singola procedura finalizzata all'attivazione di una collaborazione con APS/ODV;
- b. oppure, mediante una procedura di valutazione generale della idoneità delle OdV e delle APS, aggiornata ogni anno, ai fini dei rapporti di collaborazione previsti dall'articolo 56.

Nel caso sub a) si procede secondo le modalità previste sull'avviso specifico.

Nel caso sub b) le OdV e le APS interessate, mediante un avviso generale approvato con determina, sono sollecitate a rendersi disponibili a un rapporto di collaborazione con il Comune o l'Unione, fornendo evidenza del possesso dei requisiti prescritti, al fine di acquisire la certificazione di idoneità.

Il Responsabile/Dirigente competente nomina una Commissione di valutazione, che resta in carica tre anni ed è composta da esperti in materia.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- Predisporre l'avviso pubblico, specificando la natura dei requisiti richiesti alle associazioni in riferimento alle azioni programmate dal Comune per il triennio,
- Valutare la documentazione presentata dalle associazioni per comprovare il possesso dei requisiti,
- Integrare, se necessario, con colloqui e visite la valutazione documentale,
- Esprimere un giudizio finale sull'idoneità dell'associazione
- Vigilare permanentemente sul mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni interessate.

La valutazione dell'idoneità dà luogo ad un elenco organizzato per aree di interesse, coerentemente con gli indirizzi esplicitati nel DUP, ovvero nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale, integrabile annualmente mediante le procedure ad evidenza pubblica come sopra esplicitate. L'elenco organizzato è approvata con Determinazione Dirigenziale ed è resa pubblica attraverso inserimento di notizia sul sito del Comune/Unione.

La valutazione dell'idoneità ha la durata di tre anni, alla scadenza dei quali deve essere di nuovo richiesta e valutata.

#### Art. 13 STIPULA DELLE CONVENZIONI

Il Comune/Unione, per l'attuazione della programmazione, stipula specifiche convenzioni con le OdV e le APS valutate idonee sulla base del documento progettuale posto alla base della selezione.

Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, il Comune/Unione individua gli enti di cui avvalersi ai fini della collaborazione secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

Qualora ricorra alla modalità dell'elenco organizzato, il Comune o l'Unione esperiscono prioritariamente un tentativo di collaborazione con tutte le ODV e APS iscritte nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ODV o l'APS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di un "Progetto di miglioramento" ad almeno tre Enti iscritti, ove esistenti.

La valutazione finale dei progetti è sancita dal Dirigente/Responsabile con apposita determinazione.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi, ma di attivare un rapporto di collaborazione:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- oggetto dell'attività e garanzia di continuità dello stesso;
- modalità che assicurino di diritti degli utenti;
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
- contenuto e le modalità dell'apporto volontario;
- numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate;
- modalità di raccordo e coordinamento con Enti pubblici;
- durata del rapporto convenzionale;
- modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità;
- sostenibilità economica e modalità di rimborso delle spese;
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

#### Art. 14 ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI

Comune/Unione ed ente o Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finale, previste nella convenzione.

#### Art. 15 RIMBORSI

Le convenzioni di cui all'Art. 13 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Comune/Unione liquiderà i rimborsi all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco delle spese sostenute.

Le spese rimborsabili sono, di massima le seguenti:

##### Spese per i volontari,

- Rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell'associazione, acquisito dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'idoneità,
- Spese per l'acquisto di divise e di presidi di protezione individuale,
- Spese per tutelare la dignità personale dei volontari con problematiche socio economiche,
- Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione,

##### Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate

- Assicurazione e bollo,
- Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio,
- Pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili,
- Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica,
- Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio,
- Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio,

Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate

- canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali,
- utenze, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali,
- interessi su mutui e ammortamento immobili,

Spese operative

- materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate
- Spese di cancelleria

Spese generali dell'associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate

- Stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato,
- Assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi,
- Spese per la sede

Le convenzioni possono limitare o estendere l'elenco delle spese ammissibili a rimborso, in base alla natura delle attività convenzionate.

#### Art. 16 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

La rendicontazione assume la forma di una relazione condivisa dai referenti operativi individuati nella convenzione e fa riferimento al DUP, all'avviso pubblico con cui è stato attivato il procedimento e alla convenzione specifica.

Un indice di massima per la rendicontazione è la seguente:

- Identità dei partner (Comune e Associazione),
- Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione,
- Progetto condiviso,
- Beneficiari del progetto,
- Modello organizzativo adottato,
- Stakeholder,
- Risultati sociali raggiunti,
- Risultati economici raggiunti,

- Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza),
- Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Possono essere utilizzati appropriati indicatori al fine di valutare l'impatto sociale delle iniziative attuate, in raccordo con gli strumenti di controllo strategico dell'Ente.

### CONCESSIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

#### Art. 17 LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 71 del CTS, previo specifico bando pubblico, può concedere in comodato locali di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per le loro sedi o lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

I criteri per la selezione degli Enti interessati sono contenuti nel bando stesso.

La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Nel caso di beni culturali immobili di proprietà pubblica, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, il Comune, previa procedura ad evidenza pubblica, può concedere i beni a favore di quegli Enti del terzo settore che operano nell'ambito culturale, contro il pagamento di un canone agevolato.

Al fine di poter fruire di questa specifica agevolazione, gli Enti del terzo settore devono svolgere le seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della culturale e della pratica del volontariato (anche mediante iniziative editoriali);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Gli Enti interessati manifestano il proprio interesse presentando al Comune un progetto che evidenzi come intendano riqualificare, gestire e riconvertire l'immobile tramite interventi di recupero, restauro e/o ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate.

Il Comune, nomina una Commissione di esperti che selezionano il progetto più interessante e conforme agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione. La validazione dei lavori della Commissione è formalizzata dall'Organo del Comune competente.

La Convenzione che regola la concessione stabilisce il canone, i termini per la realizzazione del progetto, nonché i criteri d'uso e di tutela dei beni. I costi per il recupero, il restauro e/o la ristrutturazione dei beni culturali dovranno essere detratti dal canone di concessione.

La durata della concessione deve prevedere la possibilità di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, ma non può comunque superare il periodo massimo di 50 anni.

#### Art. 18 LA CONCESSIONE IN USO LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI

Per la realizzazione delle attività programmate dal Comune e oggetto di specifiche convenzioni, il Comune collabora alla realizzazione del progetto anche mettendo gratuitamente a disposizione locali, attrezzature e materiali.

Le convenzioni stabiliscono le responsabilità inerente la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali beni.

Al termine del progetto, tali beni rientrano nella piena disponibilità del Comune nelle condizioni originarie, salvo la normale usura e con eccezione del materiale di consumo.

#### Art. 19 LA CONCESSIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

Per la realizzazione delle attività programmate dal Comune e oggetto di specifiche convenzioni, il Comune collabora alla realizzazione del progetto anche mettendo gratuitamente a disposizione mezzi di trasporto di sua proprietà.

Le convenzioni stabiliscono le responsabilità inerente la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali mezzi di trasporto. Inoltre precisano le responsabilità dei volontari alla guida per danni colposi procurati a terzi o alla vettura stessa.

#### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI SOSTEGNI MATERIALI

#### Art. 20 CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI SOSTEGNI MATERIALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 70 CTS, in presenza di attività di interesse generale, promosse e realizzate da Enti del Terzo settore, al di fuori dei rapporti di collaborazione descritti negli articoli precedenti, può ugualmente sostenere l'attuazione degli interventi, nello spirito del principio di sussidiarietà, concedendo contributi economici, mettendo a disposizione locali, attrezzature e materiali, anche di consumo, esonerando i promotori dal pagamento totale o parziale di canoni, rimborsi spese, tributi.



Il procedimento è attivato da specifica richiesta dell'Ente interessato. Il Comune pubblica sul proprio sito, per almeno trenta giorni, un apposito avviso, con il quale si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto della proposta. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento.

Nell'atto di concessione il Comune precisa le modalità d'uso e di restituzione dei beni. La somministrazione di cibi e bevande è subordinato alla presentazione di una regolare SCIA. La concessione è strettamente limitata al periodo di realizzazione dell'attività.

I criteri per l'erogazione di tali vantaggi devono essere previsti nei regolamenti comunali, oppure in avvisi pubblici o, in casi specifici e particolari, in atti, adeguatamente motivati, in conformità con i principi in materia stabiliti dalla legge 241/90.

Il Comune vigila comunque sulla regolare attuazione delle attività patrocinate e sulla effettiva destinazione dei benefici erogati.

#### NORME FINALI

La validità del presente Regolamento decorre dal...

Successivamente all'entrata in vigore il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Ufficiale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente – Regolamenti

Sono abrogate le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

In caso di dubbi interpretativi in merito al testo del Regolamento si fa riferimento allo Statuto e alla legislazione regionale e nazionale in materia.

**Schemi di atti per l'attuazione del Regolamento**  
**(integrativi rispetto a quelli predisposti dalla Regione)**

**CO-PROGETTAZIONE**

**ANCI – 2.6**

**Avvio del procedimento per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 2/2003 e ss. mm. e dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che**

- ..... [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione precedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di .....
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

**Richiamati**

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- il DUP dell'ente, (oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione) approvato con delibera consiliare n. .. del .././20...
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (oppure Unione) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- (eventuali altri Regolamenti, quali il Regolamento per l'erogazione di contributi)

**Rilevato che**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

**Richiamato**

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)";
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,

*responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona".*

#### **Rilevato, ancora, che**

- questo ente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e in attuazione del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (*oppure Unione*) e i soggetti del terzo settore, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio,
- nell'elenco saranno iscritti gli ETS disponibili ad attivare rapporti di partenariato con questa Amministrazione ed in possesso dei requisiti stabiliti in specifico avviso pubblico. Gli enti idonei saranno inoltre inseriti in specifiche sezioni dell'elenco, organizzato per materie;
- il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;
- l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;
- l'Amministrazione inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare a tavoli di co-progettazione degli interventi individuati negli atti di programmazione;
- l'invito verrà esteso agli ETS inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da progettare;
- Il Responsabile del procedimento formerà il tavolo di co-progettazione ed esperirà prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli ETS invitati. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. (*oppure, in presenza di interventi complessi, "procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti"*)
- il progetto esito della co-progettazione sarà approvato con atto del Dirigente/Responsabile competente;
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

#### **Precisato che**

- l'istituto della co-progettazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS;
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

#### **Considerato, da ultimo, che**

- occorre predisporre gli atti del procedimento in oggetto in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

- a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
- b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

#### **Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica in oggetto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

#### **Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;  
A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

#### **Visti**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale e sanitario regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale il
- il DUP dell'ente, (*oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione*) approvato con delibera consiliare n. .. del .././20...
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (*oppure Unione*) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- (*eventuali altri Regolamenti, quali il Regolamento per l'erogazione di contributi*)

\* \* \*

Tanto premesso,

#### **DETERMINA**

1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;

- 2) di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio,
- 3) per l'effetto, nominare ..... quale RUP;
- 4) di dare mandato al RUP di nominare la Commissione tecnica prevista dall'art. 6 del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (*oppure Unione*) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
  - a) Avviso [**Allegato n. ..**];
  - b) modello di domanda [**Allegato n. ..**];
  - c) schema di convenzione [**Allegato n. ..**];
- 5) di riservarsi di impegnare le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

## **CO-PROGETTAZIONE**

### **ANCI – 2.7**

**Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 2/2003 e ss. mm. e dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.**

#### **Premesso che**

- ..... [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo “ente pubblico” o “Amministrazione precedente”) è titolare delle funzioni amministrative in materia di .....
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”) “2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)”
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

#### **Richiamati**

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che “.....” (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- il DUP dell'ente, (oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione) approvato con delibera consiliare n. .. del .././20...
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (oppure Unione) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- (eventuali altri Regolamenti, quali il Regolamento per l'erogazione di contributi)

#### **Rilevato che**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

#### **Richiamato**

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)”;
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

*nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona".*

#### **Rilevato, ancora, che**

- questo ente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e in attuazione del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (*oppure Unione*) e i soggetti del terzo settore, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio,
- nell'elenco saranno iscritti gli ETS disponibili ad attivare rapporti di partenariato con questa Amministrazione ed in possesso dei requisiti stabiliti in specifico avviso pubblico. Gli enti idonei saranno inoltre inseriti in specifiche sezioni dell'elenco, organizzato per materie;
- il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;
- l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;
- l'Amministrazione inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare a tavoli di co-progettazione degli interventi individuati negli atti di programmazione;
- l'invito verrà esteso agli ETS inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da progettare;
- Il Responsabile del procedimento formerà il tavolo di co-progettazione ed esperirà prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli ETS invitati. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. (*oppure, in presenza di interventi complessi, "procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti"*)
- il progetto esito della co-progettazione sarà approvato con atto del Dirigente/Responsabile competente;

#### **Precisato che**

- l'istituto della co-progettazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS;
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

#### **Considerato, da ultimo, che**

- gli atti della presente procedura di co-progettazione sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
  - a) alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;
  - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
  - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;

- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

#### **Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica in oggetto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

#### **Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;  
A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

#### **Richiamata**

- la determina n. ... del .././20.. di approvazione dell'atto di avvio della presente procedura.

#### **Visti**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale e sanitario regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale il
- il DUP dell'ente, (*oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione*) approvato con delibera consiliare n. .. del .././20...
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (*oppure Unione*) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- (*eventuali altri Regolamenti, quali il Regolamento per l'erogazione di contributi*)

\* \* \*

Tanto premesso è pubblicato il seguente

### **AVVISO**

#### **1. - Premesse e definizioni**

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "**Definizioni**":

- **Amministrazione procedente (AP):** ....., ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-



progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;

- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;
- **co-progettazione**: sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS, selezionati;
- **domanda di partecipazione**: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS)**: i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **Enti attuatori partner (EAP)**: gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;
- **procedura di co-progettazione**: procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con i quali attivare il rapporto di collaborazione per la realizzazione degli interventi di progetto;
- **proposta progettuale (PP)**: il documento progettuale presentato dagli ETS, su richiesta del RUP, nel caso fallisse il tentativo di coinvolgere nella co-progettazione tutti i soggetti disponibili;
- **progetto definitivo (PD)**: l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione procedente;
- **Responsabile del procedimento**: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- **Tavolo di co-progettazione**: sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione – condivisa – del progetto definitivo (PD).

## 2. - Oggetto

Il presente Avviso ha per oggetto l'individuazione degli ETS, come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), disponibili e idonei ad instaurare rapporti di partenariato con l'AP, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio. A tal fine, gli ETS disponibili presenteranno una richiesta di iscrizione ad apposito elenco organizzato dei soggetti idonei, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**], fornendo la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 3.

## 3. – Requisiti di idoneità

I requisiti per acquisire l'inserimento in apposito elenco sono i seguenti:

### Requisiti soggettivi

Iscrizione ai registri previsti per legge

Descrizione dell'identità dell'ente, dei suoi valori, della esperienza maturata, del sistema interno per assicurare la qualità, delle modalità di valutazione e pubblicità dei risultati.

### Requisiti qualitativi

#### Risorse umane

- numero e qualifica dei dipendenti e dei volontari messi a disposizione,
- formazione di base e aggiornamenti specifici,
- efficace sistema di monitoraggio delle risorse umane

#### Risorse tecniche e strumentali

- disponibilità e idoneità di mezzi/strumenti
- evidenza degli adempimenti fiscali e della copertura assicurativa in corso di validità

#### Organizzazione interna e del lavoro

- Organizzazione interna dell'Ente
  - Adozione di un sistema di programmazione del servizio
- #### Radicamento territoriale e dimensione valoriale
- Presenza di rete o altri riferimenti sul territorio con i quali si sviluppano sinergie e collaborazioni,
  - Esperienza maturata,
  - Dimensionamento dell'attività eseguibile effettivamente .

#### **4. – Elenco organizzato**

- gli enti risultati idonei saranno inoltre inseriti in specifico elenco organizzato ed inseriti in specifiche sezioni dell'elenco, organizzato per materie;
- il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;
- l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;

#### **5. Durata e risorse.**

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro il periodo di anni/mesi ....., decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione**, il cui schema è allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**].

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione.

Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Apposita **Convenzione**, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione procedente e gli ETS partner, disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.

#### **6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva**

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

- a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
- b) la proposta progettuale finale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
- c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;
- d) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, tutti i requisiti dovranno essere posseduti almeno dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

## 7. - Procedura

Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC – la **domanda** di iscrizione nell'elenco organizzato, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante **[Allegato n. ..] entro e non oltre il termine di .. giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente**, allegando – a **pena di esclusione** – la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nell' articolo 3.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, la Commissione tecnica nominata dal Responsabile competente verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

L'AP inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare a tavoli di co-progettazione degli interventi individuati negli atti di programmazione. L'invito verrà esteso agli ETS inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da progettare;

Il Responsabile del procedimento formerà tavoli di co-progettazione ed esperirà prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli ETS invitati. Scopo dei Tavoli è quello di definire congiuntamente ed in modo condiviso con l'Amministrazione procedente, in modo trasparente ed in contraddittorio, il progetto definitivo degli interventi e delle attività.

Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. *(oppure, in presenza di interventi complessi, "procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti")*

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale.

Il progetto definitivo, così elaborato, dovrà essere sottoscritto dalle Parti.

Il progetto esito della co-progettazione sarà approvato con atto del Dirigente/Responsabile competente;

## 8 - Convenzione.

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partner (EAP)** degli interventi, oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

## 9. - Obblighi in materia di trasparenza.

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

**10. - Elezione di domicilio e comunicazioni.**

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

**11. - Responsabile del procedimento e chiarimenti**

Il Responsabile del procedimento è .....

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di esposto quesito al RUP entro e non oltre il **..° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.**

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

**12. - Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

**13. - Ricorsi.**

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso alla magistratura competente.

Il Responsabile del procedimento  
(.....)

**CO-PROGETTAZIONE**

**ANCI – 2.8**

**Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica**

Luogo, .././20..

Spettabile

.....

c.a.

.....

**RUP**

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo

.....@.....it

**Oggetto:** Avviso pubblico del .././20.., di cui alla D.D. n. .. del .././..., di indizione del procedimento per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017. – **Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.**

Il sottoscritto ....., nella qualità di legale rappresentante p.t. di ....., in relazione all'Avviso pubblicato da ..... in data .././201., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

1) i **dati identificativi** del/della ....., da me rappresentata/o:

a) denominazione: .....

b) natura giuridica:

Associazione

APS

ODV

Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali

impresa sociale       Altro (specificare: .....);

c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza ....., n. ....., CAP ..... Città .....; indirizzo PEC .....@.....;

d) P. IVA ....., C.F. ....;

e) altri legali rappresentanti p.t. ....;

f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto): .....

g) attività secondarie: .....

h) n. .... iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;

i) recapiti telefonici: tel: .....; fax: .....

2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico. A tal fine allega relativa documentazione ;

3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ..... ed i relativi Allegati;

4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;

5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;

6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;

7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;

8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

9) di autorizzare ....., quale Responsabile della Privacy di ....., al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine allega:

i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;

ii. documentazione relativa al possesso dei requisiti.

(nome ) .....

## **CONVENZIONE CON ODV E APS**

### **ANCI 3.6**

**Avvio del procedimento per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.**

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che**

- ..... [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione precedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di .....
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

### **Richiamati**

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- il DUP dell'ente, (oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione) approvato con delibera consiliare n. .. del .././20...
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (oppure Unione) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- (eventuali altri Regolamenti, quali il Regolamento per l'erogazione di contributi)

### **Rilevato che**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

### **Richiamato**

- l'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina l'utilizzo delle convenzioni da parte delle ODV e delle APS, di cui agli articoli 32-36 del richiamato CTS;
  - in particolare, l'art. 56 prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono preveder esclusivamente il rimborso alle organizzazioni

di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità l'attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione".

#### **Rilevato che**

- Il Comune (oppure l'Unione) promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri e operanti sul territorio.
- l'Amministrazione procedente, all'interno del procedimento di definizione il DUP dell'ente, (oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione) ha valutato quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.
- nella sopra citata valutazione sono stati presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio – economico - ambientale, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.
- questo ente, in attuazione degli atti di programmazione e tenuto conto dell'esito della valutazione di quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con ODV e APS, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

#### **Rilevato ancora che:**



- questo ente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e in attuazione del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (*oppure Unione*) e i soggetti del terzo settore, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di ODV e APS con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- nell'elenco saranno iscritti le ODV e le APS disponibili ad attivare rapporti di partenariato con questa Amministrazione ed in possesso dei requisiti stabiliti in specifico avviso pubblico. Gli enti idonei saranno inoltre inseriti in specifiche sezioni dell'elenco, organizzato per materie;
- il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;
- l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;
- l'Amministrazione inviterà successivamente le ODV e APS iscritte nell'elenco organizzato a collaborare alla realizzazione delle attività e servizi sociali di interesse generale, individuati negli atti di programmazione nonché a concordare i contenuti della convenzione;
- l'invito verrà esteso agli Enti inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da realizzare;
- Il Responsabile del procedimento esperirà prioritariamente un tentativo di partenariato con tutti gli Enti invitati., sulla base di un progetto preliminare. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'Ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. (*oppure, in presenza di interventi complessi, "procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta migliorativa ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti"*)
- il progetto operativo esito della negoziazione sarà approvato con atto del Dirigente/Responsabile competente;

**Precisato che**

- la stipula di convenzioni con APS/ODV, di cui al richiamato art. 56 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.
- l'istituto della convenzione è previsto dall'art. 56 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso specificatamente dalla peculiare forma di enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS.

**Considerato, da ultimo, che**

- occorre predisporre gli atti della procedura ad evidenza pubblica in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 56 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
  - a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
  - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
  - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di pubblicità e di rimborso delle spese ammissibili, ai sensi della disciplina vigente;
  - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento e del buon andamento.

**Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di cui al presente atto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in

materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

**Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;  
A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso. In particolare le risorse finanziarie saranno esclusivamente utilizzate per rimborsi di spese documentate.

**Dato atto che**

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione del partenariato mediante stipula di convenzione, ai sensi dell'art. 56 del CTS, tenuto conto delle Linee Guida di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali

**Visti**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale e sanitario regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale il ...;
- il DUP dell'ente, (*oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione*) approvato con delibera consiliare n. .. del .././20...
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (*oppure Unione*) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- (*eventuali altri Regolamenti, quali il Regolamento per l'erogazione di contributi*)

\* \* \*

Tanto premesso,

**DETERMINA**

1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;

- 2) di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di ODV e APS con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.
- 3) per l'effetto, nominare ..... quale RUP;
- 4) di dare mandato al RUP di nominare la Commissione tecnica prevista dall'art. 12 del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (*oppure Unione*) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
- a) Avviso [**Allegato n. ..**];
  - b) modello di domanda [**Allegato n. ..**];
  - c) schema di convenzione [**Allegato n. ..**];
- 5) di riservarsi di impegnare le risorse occorrenti all'attuazione della convenzione attuativa, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

## **CONVENZIONE CON ODV E APS**

### **ANCI 3.7**

***Avviso pubblico per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.***

#### **Premesso che**

- ..... [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo “ente pubblico” o “Amministrazione procedente”) è titolare delle funzioni amministrative in materia di .....
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”) “2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)”
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

#### **Richiamati**

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che “.....” (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- il DUP dell'ente, (oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione) approvato con delibera consiliare n. .. del .././20...
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (oppure Unione) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- (eventuali altri Regolamenti, quali il Regolamento per l'erogazione di contributi)

#### **Rilevato che**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

#### **Richiamato**

- l'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina l'utilizzo della convenzione, quale strumento per l'attivazione del partenariato con APS/ODV;
- in particolare, tale disposizione prevede che “1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.  
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono preveder esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.  
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui

*stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*

*4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità l'attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.*

#### **Rilevato, ancora, che**

- Il Comune (*oppure l'Unione*) promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri e operanti sul territorio.
- l'Amministrazione precedente, all'interno del procedimento di definizione il DUP dell'ente, (*oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione*) ha valutato quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.
- nella sopra citata valutazione sono stati presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio – economico - ambientale, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.
- questo ente, in attuazione degli atti di programmazione e tenuto conto dell'esito della valutazione di quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con ODV e APS, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

#### **Precisato che**

- la convenzione, di cui al richiamato art. 56 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione
- l'istituto della convenzione di cui all'art. 56 può essere attivato nei confronti delle APS e delle ODV, di cui agli articoli 32-36 CTS.

**Considerato, da ultimo, che**

- gli atti della presente procedura sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 56 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
  - a) alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;
  - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte presentate dagli interessati;
  - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di pubblicità e di rimborso delle spese ammissibili, ai sensi della disciplina vigente;
  - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

**Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica, oggetto del presente atto, non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

**Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;
- A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso. In particolare le risorse finanziarie saranno esclusivamente utilizzate per rimborsi di spese documentate.

**Richiamata**

- la determina n. ... del .././20.. di approvazione degli atti della presente procedura.

**Visti**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;

- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il DUP dell'ente, (oppure il Piano di Zona, oppure altro documento di programmazione) approvato con delibera consiliare n. .. del .././20...
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune (oppure Unione) e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- (eventuali altri Regolamenti, quali il Regolamento per l'erogazione di contributi)

\* \* \*

Tanto premesso è pubblicato il seguente

## AVVISO

### 1. - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":

- **APS**" enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una opù attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati."
- **Amministrazione procedente (AP)**: ....., ente titolare della procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- **Convenzione**: l'atto negoziale sottoscritto fra l'amministrazione procedente e le APS/ODV, ai sensi dell'art. 56 CTS;
- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- **domanda di partecipazione**: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura;
- **Enti del Terzo Settore (ETS)**: i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **ODV**:" enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una più attività di cui all'articolo 5 , avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
- **Responsabile del procedimento**: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.

### 2. - Oggetto

Il presente Avviso ha per oggetto l'individuazione delle ODV e APS, di cui agli articoli 32-36 del d. lgs. 117/2017 (CTS), disponibili e idonee ad instaurare rapporti di partenariato con l'AP, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. A tal fine, le ODV e APS disponibili presenteranno una richiesta di iscrizione ad apposito elenco organizzato dei soggetti idonei, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [Allegato n. ..], fornendo la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 3.

### 3. – Requisiti di idoneità

I requisiti per acquisire l'inserimento in apposito elenco sono i seguenti:

1. Iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nel primo anno di esercizio del Registro nazionale, in via transitoria può essere utilizzato il requisito di iscrizione da almeno sei mesi ai Registri regionali.
2. Possesso dei requisiti di moralità professionale da parte degli organi dirigenti dell'associazione, intesi come assenza di condanne penali e di gravi inadempimenti in relazione a precedenti rapporti con la pubblica amministrazione;
3. Assenza di conflitto di interessi;
4. Dimostrazione di adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla:
  - Adeguatazza della struttura, organizzativa,
  - Concretezze dell'attività effettivamente svolta,
  - Coerenza tra le finalità perseguite e le azioni programmate dal Comune,
  - Adeguatazza del numero degli aderenti,
  - Adeguatazza delle risorse a disposizione.
5. Capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività programmata, da valutarsi anche con riferimento a:
  - all'esperienza maturata in precedenti esperienze di collaborazione con il Comune,
  - all'organizzazione,
  - alla formazione di base (Finalità dell'associazione, rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, disposizioni operative),
  - all'aggiornamento dei volontari, relativamente a specifiche attività da svolgere,
  - alla tutela dei volontari (in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle assicurazioni, la valutazione dei rischi per la salute, le disposizioni per l'uso dei mezzi di protezione individuale, le disposizioni per l'uso di mezzi ed attrezzature),
  - alla regolazione di rapporti economici tra associazione e volontari (Regolamento dei rimborsi).
6. Capacità di svolgere con continuità le attività oggetto della programmazione
7. Eventuale possesso degli standard organizzativi e strutturali di legge.

### 4. – Elenco organizzato

- Le ODV e le APS risultate idonee saranno inoltre inseriti in specifico elenco organizzato ed inseriti in specifiche sezioni dell'elenco, organizzato per materie;
- il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;
- l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;

### 5. Durata e risorse.

Le attività o servizi sociali di interesse generale oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro il periodo di anni/mesi ....., decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione**, il cui schema è allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**].

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione.

Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso. A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo



oneroso. In particolare, le risorse finanziarie potranno essere utilizzate esclusivamente per il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Comune/Unione liquiderà i rimborsi all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco delle spese sostenute. Le spese rimborsabili sono, di massima le seguenti:

Spese per i volontari,

- Rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell'associazione, acquisito dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'idoneità,
- Spese per l'acquisto di divise e di presidi di protezione individuale,
- Spese per tutelare la dignità personale dei volontari con problematiche socio economiche,
- Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione,

Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate

- Assicurazione e bollo,
- Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio,
- Pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili,
- Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica,
- Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio,
- Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio,

Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate

- canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali,
- utenze, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali,
- interessi su mutui e ammortamento immobili,

Spese operative

- materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate
- Spese di cancelleria

Spese generali dell'associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate

- Stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato,
- Assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi,
- Spese per la sede

Apposita **Convenzione**, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione procedente e gli Enti partner, disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.

## **6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva**

Gli Enti interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

- e) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incumbente al legale

rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;

- f) la proposta progettuale finale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
- g) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;
- h) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, tutti i requisiti dovranno essere posseduti almeno dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

## 7. - Procedura

Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC – la **domanda** di iscrizione nell'elenco organizzato, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante [**Allegato n. ..]** **entro e non oltre il termine di .. giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente**, allegando – **a pena di esclusione** – la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, la Commissione tecnica nominata dal Responsabile competente verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

- a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

L'AP inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare alla negoziazione della convenzione sulla base di un documento progettuale preliminare. L'invito verrà esteso alle DV e APS inserite nella sezione della materia coerente con l'intervento da realizzare.

Il Responsabile del procedimento esperirà prioritariamente un tentativo di negoziazione con tutti gli invitati. Scopo della negoziazione è quello di sviluppare il più ampio rapporto possibile di partenariato con le ODV e le APS e di definire congiuntamente ed in modo condiviso con l'Amministrazione procedente, in modo trasparente ed in contraddittorio, il progetto operativo delle attività e dei servizi sociali di interesse generale.

Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'Ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. *(oppure, in presenza di interventi complessi, "procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale migliorativa ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti")*

Le operazioni di negoziazione della convenzione saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale.

Il testo definitivo della convenzione, contenente il progetto operativo, dovrà essere sottoscritto dalle Parti.

## **8 - Convenzione.**

Gli Enti selezionati quali **Enti Attuatori Partner (EAP)** degli interventi, oggetto di negoziazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

Rimborsi

## **9. - Obblighi in materia di trasparenza.**

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

## **10. - Elezione di domicilio e comunicazioni.**

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

## **11. - Responsabile del procedimento e chiarimenti**

Il Responsabile del procedimento è .....

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di esposto quesito al RUP entro e non oltre il **..° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.**

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

## **12. - Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

## **13. - Ricorsi.**

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso alla magistratura competente.

Il Responsabile del procedimento

(.....)

**CONVENZIONE CON ODV E APS**

**ANCI – 3.8**

**Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica**

Luogo, .././20..

Spettabile

.....

c.a.

.....

**RUP**

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo

.....@.....it

**Oggetto: Avviso pubblico del .././20.., di cui alla D.D. n. .. del .././...., di indizione del procedimento per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.– Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.**

Il sottoscritto ....., nella qualità di legale rappresentante p.t. di ....., in relazione all'Avviso pubblicato da ..... in data .././201., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

1) i **dati identificativi** del/della ....., da me rappresentata/o:

a) denominazione: .....

b) natura giuridica:

APS

ODV

- c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza ....., n. ....., CAP ..... Città .....; indirizzo PEC .....@.....;
- d) P. IVA ....., C.F. ....;
- e) altri legali rappresentanti p.t. ....;
- f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto): .....
- g) attività secondarie: .....
- h) n. .... iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;
- i) recapiti telefonici: tel: .....; fax: .....
- 2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico. A tal fine allega relativa documentazione ;
- 3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ..... ed i relativi Allegati;
- 4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;
- 6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;
- 7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di negoziazione della convenzione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- 8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- 9) di autorizzare ....., quale Responsabile della Privacy di ....., al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine allega:

- i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
- ii. documentazione relativa al possesso dei requisiti.

(nome) .....

(.....)